



Decreto Dirigenziale n. 6 del 09/01/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE IN VIA CALABRICITA FG. 1 P.LLE 1888 E 1861 - NEL COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE (AV)" PROPOSTO DALLA SOC. GIFUNI SOCCORSO STRADALE S.R.L. - CUP 7130.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

- j. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- k. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che " *nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che " *nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 471203 del 07.07.2014 contrassegnata con CUP 7130, la Soc. Gifuni soccorso stradale s.r.l., con sede in Mugnano del Cardinale (AV) alla Via Calabricita snc, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di " *Centro di Autodemolizione in via Calabricita Fg. 1 p.lle 1888 e 1861 - nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV)*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dall'arch. Paola Catapano e dall'arch. Elio Rivera, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che in data 27.10.2017 l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema all'istruttore arch. Gabriele Cozzolino funzionario della U.O.D. 06;
- d. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 598692 del 10.09.2014, la Soc. Gifuni soccorso stradale s.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 603848 del 12.09.2014 e n. 702770 del 22.10.2014;
- e. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 410707 del 15.06.2015, la Soc. Gifuni soccorso stradale s.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 507631 del 22.07.2015;
- f. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 15.09.2015, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: " *.. decide di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per la seguente motivazione:*
 - 1. *il sito dove è prevista la realizzazione dell'intervento ricade all'interno dell'area di rispetto di 150 m dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche vincolate ai sensi dell'art. 142, c.1, del D. Lgs 42/2004.*
Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali prevede la proposta di inidoneità alla localizzazione degli impianti di cui alla Macrocategoria III - impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico – nelle aree tutelate dal codice dei beni culturali e del paesaggio – V 04.

Si rappresenta inoltre che l'Allegato 1 alla DGR Campania n. 81/2015, che disciplina le Procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al capitolo 7.4 – Impianti di Autodemolizione, riporta:

il centro di raccolta non può essere localizzato in:

- territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 42/2004 – art. 20 e seguenti*

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 806107 del 24.11.2015 si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 15.09.2015 così come sopra riportato;
- b. che la Soc. Gifuni soccorso stradale s.r.l. ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 863930 del 14.12.2015, osservazioni al parere espresso dalla Commissione V.I.A. in data 15.09.2015,
- c. che, alla luce delle osservazioni prodotte dal proponente, il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 21.11.2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato istruttore, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“conferma quanto già deciso dalla Commissione in data 15.09.2015 di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per la seguente motivazione:

 - 1. il sito dove è prevista la realizzazione dell'intervento ricade all'interno dell'area di rispetto di 150 m dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche vincolate ai sensi dell'art. 142, c.1, del D. Lgs 42/2004.*

Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali prevede la proposta di inidoneità alla localizzazione degli impianti di cui alla Macrocategoria III - impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico – nelle aree tutelate dal codice dei beni culturali e del paesaggio – V 04.

Si rappresenta inoltre che l'Allegato 1 alla DGR Campania n. 81/2015, che disciplina le Procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al capitolo 7.4 – Impianti di Autodemolizione, riporta:

il centro di raccolta non può essere localizzato in:

 - territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 42/2004 – art. 20 e seguenti.”*
- d. che l'esito della Commissione del 21.11.2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Soc. Gifuni soccorso stradale s.r.l. con nota prot. reg. n. 804092 del 05.12.2017;
- e. che la Soc. Gifuni soccorso stradale s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 04.09.2014, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;

- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 15.09.2015 e del 21.11.2017, il progetto di *"Centro di Autodemolizione in via Calabricita Fg. 1 p.lle 1888 e 1861 - nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV)"*, proposto dalla Soc. Gifuni soccorso stradale s.r.l., con sede in Mugnano del Cardinale (AV) alla Via Calabricita snc, per la seguente motivazione:
 1. il sito dove è prevista la realizzazione dell'intervento ricade all'interno dell'area di rispetto di 150 m dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche vincolate ai sensi dell'art. 142, c.1, del D. Lgs 42/2004.
Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali prevede la proposta di inidoneità alla localizzazione degli impianti di cui alla Macrocategoria III - impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico – nelle aree tutelate dal codice dei beni culturali e del paesaggio – V 04.
Si rappresenta inoltre che l'Allegato 1 alla DGR Campania n. 81/2015, che disciplina le Procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al capitolo 7.4 – Impianti di Autodemolizione, riporta:
il centro di raccolta non può essere localizzato in:
 - territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 42/2004 – art. 20 e seguenti."
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Soc. Gifuni soccorso stradale s.r.l. Via Calabricita snc – 83027 - Mugnano del Cardinale (AV);
 - 3.2 al Comune di Mugnano del Cardinale (AV);

- 3.3 all'Amministrazione Provinciale di Avellino;
- 3.4 alla UOD 500611 Autorizzazione ambientali e rifiuti Avellino;
- 3.5 all'ARPAC;
- 3.6 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio